



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- Presidente
- Giudice est
- Giudice

nel procedimento n. 109/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal \_\_\_\_\_ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente \_\_\_\_\_ e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente, nella veste di consumatore, si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dal

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 760.144,12, derivante per lo più da debiti tributari ed imposte del sig. \_\_\_\_\_ a seguito di accertamento \_\_\_\_\_ relativo agli anni 2011-2015;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

considerato che \_\_\_\_\_ non è titolare di alcuna unità immobiliari né di beni mobili registrati o altro bene mobile, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente della società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con la qualifica di impiegato di livello 5 con contratto a tempo indeterminato dal 01.04.2018, e percepisce lo stipendio di euro 1.250,00 mensili, per quattordici mensilità quindi rapportato ai dodici mesi ammonta ad € 1.458,00;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento mobiliare presso terzi di cui non è indicata la procedura, che il medesimo, dalla data del presente provvedimento, è inopponibile alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni; il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Il ricorrente è altresì titolare del conto corrente di corrispondenza:

- conto corrente \_\_\_\_\_, il conto risulta essere bloccato con pignoramento del saldo in data 25.11.2022 da \_\_\_\_\_ quindi inutilizzabile;

- \_\_\_\_\_ bloccata e pignorata in data 25.11.2022-  
considerato tuttavia che il ricorrente mette a disposizione della presente procedura la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00 – somma destinata al

esdebitazione dal sig. \_\_\_\_\_ come da dichiarazione allegata al ricorso e rilevato altresì che il ricorso alla presente procedura, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti: ritenuta congrua e compatibile con le esigenze di gestione economica della famiglia una trattenuta mensile di € 250,00 (importo peraltro inferiore persino al quinto pignorabile per stipendi e pensioni, avuto riguardo ai flussi reddituali complessivi dei ricorrenti, secondo quanto indicato dall'OCC), sul complesso dei redditi disponibili dal nucleo familiari, per il resto da destinarsi ai bisogni della famiglia medesima;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, nonché possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile di euro 1.208,00 (milleduecentootto/00), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC \_\_\_\_\_ il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di \_\_\_\_\_

- nomina Giudice Delegato
- nomina liquidatore

- ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
  - assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
  - ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
  - dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.208,00, mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
  - dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
  - dichiara improcedibili e/o improseguibili le procedure esecutive eventualmente pendenti nei confronti del ricorrente;
- dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ove ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 17.05.2023

**Il Giudice Est.**

**Il Presidente**